



Studio Annalise Keating

Caso n. 2 del 06.10.2021

Gruppo: Filograna

Componenti del gruppo: Antonio Filograna Sergio

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso: La vicenda delle percosse può essere considerata definitivamente conclusa a seguito della remissione della querela: essendo, il reato di percosse, procedibile tramite querela, la mancanza di quest'ultima fa sì che il procedimento penale non abbia inizio, essendo la querela una condizione di procedibilità. Quindi l'assenza della volontà di dar inizio al procedimento penale da parte della persona offesa fa sì che l'autore del reato non venga perseguito. Anche se il Parlamento dovesse approvare la legge e rendere il reato di percosse procedibile d'ufficio ugualmente sarà un provvedimento applicabile per i fatti possi in essere in momento successivo all'entrata in vigore della suddetta legge. Di conseguenza sarà un provvedimento che non interesserà Arturito.

Per quanto riguarda la nuova incriminazione per la bestemmia questa non dovrà interessare Arturito dato che l'art. 2 del c.p., che disciplina la successione di leggi penali, esclude l'applicazione retroattiva di sanzioni più severe di quelle previste all'epoca del fatto.

L'ammonimento da parte del questore (istituto introdotto dalla legge n.38 del 2009) consiste in un invito nel tenere un comportamento consono; ha carattere inibitorio che dovrebbe dissuadere il soggetto dal continuare a molestare la vittima. Ciò avviene quando la vittima ancora non ha esposto querela. Ma se la condotta persecutoria dovesse proseguire anche dopo l'ammonimento allora il reato oltre a diventare procedibile d'ufficio sarà altresì punito più gravemente.

(Eventuale) *dissenting opinion* di XXX (nome):